

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Darmstadt — Germania) — TopFit eV., Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband eV.**

(Causa C-22/18) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Articoli 18, 21 e 165 TFUE — Regolamento di una federazione sportiva — Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro — Diverso trattamento in ragione della cittadinanza — Restrizione alla libera circolazione)*

(2019/C 263/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Darmstadt

**Parti**

Ricorrenti: TopFit eV., Daniele Biffi

Convenuto: Deutscher Leichtathletikverband eV.

**Dispositivo**

Gli articoli 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell'Unione europea, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

---

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 9.4.2018.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège — Belgio) — V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL**

(Causa C-33/18) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Disposizioni transitorie — Articolo 87, paragrafo 8 — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14 quater, lettera b) — Lavoratore che esercita un'attività subordinata e un'attività autonoma in diversi Stati membri — Deroche al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile — Doppia affiliazione — Presentazione di una domanda ai fini dell'assoggettamento alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004]*

(2019/C 263/12)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour du travail de Liège

**Parti**

Ricorrente: V

*Convenuti*: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Secorex Integrity ASBL

**Dispositivo**

L'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi simultaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri, non doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, presentare una domanda espressa in tal senso.

---

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 26.3.2018.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale**

(Causa C-43/18) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Decreto — Designazione di una zona speciale di conservazione conformemente alla direttiva 92/43/CEE — Fissazione degli obiettivi di conservazione e di talune misure di prevenzione — Nozione di «piani e programmi» — Obbligo di procedere a una valutazione ambientale)*

(2019/C 263/13)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrente: Compagnie d'entreprises CFE SA

Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale